

COMMISSIONE IX

AGRICOLTURA E FORESTE - ALIMENTAZIONE

IV.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 26 MAGGIO 1954

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GERMANI

INDICE

	PAG.		PAG.
Disegni di legge (<i>Discussione ed approvazione</i>):		Disegno di legge (<i>Discussione e rinvio</i>):	
Ulteriore proroga delle disposizioni per la esecuzione e il finanziamento dei lavori di ripristino delle opere pubbliche di bonifica danneggiate dalla guerra. (<i>Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato</i>). (731)	32	Autorizzazione della spesa di lire 35 milioni per provvedere, in base al decreto legge 3 febbraio 1936, n. 246, modificato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 febbraio 1947, n. 27, alla concessione di un contributo straordinario a favore dell'Opera nazionale per i combattenti. (<i>Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato</i>). (730)	34
PRESIDENTE	32, 33	PRESIDENTE	34, 35
MARENGHI, <i>Relatore</i>	32	DEL VESCOVO, <i>Relatore</i>	34
BIANCO	32	BIANCO	35
CAPUA, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i>	32	Disegno di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
Riapertura del termine per l'esercizio del diritto di opzione previsto dagli articoli 5 e 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 ottobre 1947, n. 1429, recante norme per il trattamento di quiescenza a favore del personale proveniente dalle ex Cattedre ambulanti di agricoltura. (<i>Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato</i>). (727)	33	Apporto di nuovi fondi dello Stato alla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina. (<i>Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato</i>). (749)	35
PRESIDENTE	33, 34	PRESIDENTE	35, 36 38, 40
FERRARIS, <i>Relatore</i>	33	TRUZZI, <i>Relatore</i>	35, 38
BIANCO	34	GRIFONE	36, 39
CAPUA, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i>	34	FRANZO	36
		SCOTTI ALESSANDRO	36
		CORBI	36 38, 39
		GEREMIA	37, 39
		MARABINI	37
		BURATO	37

	PAG.
CAPUA, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i>	38, 40
SCARASCIA	39
ALDISIO	39
MARILLI	39
ZANONI	39
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	40

La seduta comincia alle 9.

FRANZO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvata).

Discussione del disegno di legge: Ulteriore proroga delle disposizioni per la esecuzione e il finanziamento dei lavori di ripristino delle opere pubbliche di bonifica danneggiate dalla guerra. (Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato). (731).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ulteriore proroga delle disposizioni per la esecuzione e il finanziamento dei lavori di ripristino delle opere pubbliche di bonifica danneggiate dalla guerra », già approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato, nella seduta del 18 marzo 1954.

L'onorevole Marengi ha facoltà di svolgere la sua relazione.

MARENGHI, *Relatore*. La nostra Commissione ha avuto già occasione di discutere ed approvare provvedimenti analoghi a quello — oggi al nostro esame — concernente la proroga delle disposizioni per l'esecuzione ed il finanziamento dei lavori di ripristino delle opere pubbliche di bonifica danneggiate dalla guerra, pertanto, non v'è bisogno di molte parole per illustrare il disegno di legge, che, già di per sé, è fin troppo semplice.

I termini finora concessi, con la disposizione originaria e con le proroghe successive, si sono sempre dimostrati insufficienti al tempo occorrente: difatti, ci sono ancora dei lavori di ripristino di opere distrutte o danneggiate da iniziare, pur essendo tali opere comprese nel programma preventivato e con i fondi disponibili. E il disegno di legge tende appunto ad autorizzare il Ministero dell'agricoltura alla concessione dei contributi ed al benessere per l'inizio dei lavori. La proroga

accordata con questo provvedimento è stabilita al 31 dicembre 1954; se il disegno di legge non fosse stato già approvato dal Senato, io avrei proposto di spostare il termine addirittura al 30 giugno 1955; ma poiché non conviene perdere tempo, è consigliabile approvare il disegno di legge nel testo pervenutoci, e, in ciò, credo che gli onorevoli colleghi non avranno obiezioni.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

BIANCO. Desidero essere ragguagliato sull'entità dei danni accertati rispetto alle somme stanziare, sui criteri fino ad oggi seguiti nella scelta delle opere da eseguire e quelle da escludere, sui danni derivati all'agricoltura in conseguenza della non ancora avvenuta esecuzione di talune opere.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

MARENGHI, *Relatore*. Con l'ultimo provvedimento da noi approvato, sul bilancio del Ministero dell'agricoltura è stata stanziata, a carico dell'esercizio 1952-53, la somma di un miliardo, nella presunzione che i calcoli fatti dal Ministero dell'agricoltura fossero stati esatti. Difatti, molte sono le opere che sono state finanziate, e soltanto poche tuttora ne rimangono. Tuttavia, pur non avendo mai il Ministero ostacolato la presentazione delle relative domande, molti interessati non sono stati sollecitati, e malgrado ciò il Ministero si è preoccupato di andare incontro anche a costoro. Lo stesso Ministero presume che, con quest'ultima proroga, si possa autorizzare l'esecuzione degli ultimi lavori, così come presume che il residuo dei fondi stanziati sia sufficiente per i contributi che ancora debbono essere concessi.

Per quanto riguarda i criteri seguiti nella scelta delle opere da eseguire, non sono in grado di rispondere, perché è competenza del Ministero; tuttavia, ho ragione di ritenere che i criteri seguiti non siano suscettibili di critica, per il semplice fatto che sono state accolte tutte le domande in regola.

BIANCO. Nella relazione al Senato si legge che, a causa della scarsezza degli stanziamenti rispetto ai danni subiti dalle opere — danni calcolati in base alle domande presentate — si era dovuto procedere all'accantonamento di alcuni lavori.

MARENGHI, *Relatore*. Su questi criteri non sono in grado di rispondere.

CAPUA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il disegno di legge ha lo scopo di utilizzare le somme che sono ancora

a disposizione. Le domande poste dall'onorevole Bianco hanno un carattere squisitamente tecnico; ad esse non posso rispondere che con cifre, che in questo momento non ho. Per non dare risposte inesatte, prendo impegno di riferire in proposito, con esattezza, alla prossima seduta della Commissione.

PRESIDENTE. Mi sembra che l'assicurazione dell'onorevole Sottosegretario non debba impedirci il seguito dell'esame e l'approvazione del disegno di legge.

Poiché la Commissione è d'accordo, do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

« Il Ministro per l'agricoltura e le foreste può disporre con effetto dal 1° luglio 1953 e fino al 31 dicembre 1954, l'esecuzione di lavori per la riparazione e ricostruzione di opere pubbliche di bonifica danneggiate o distrutte in conseguenza di azioni belliche, in base alle norme contenute nel decreto legislativo 12 ottobre 1944, n. 339, modificato dal decreto legislativo 13 maggio 1947, n. 491, ratificato con la legge 10 luglio 1951, n. 594 ».

Trattandosi di articolo unico e non essendovi emendamenti, il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Riapertura del termine per l'esercizio del diritto di opzione previsto dagli articoli 5 e 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 ottobre 1947, n. 1429, recante norme per il trattamento di quiescenza a favore del personale proveniente dalle ex Cattedre ambulanti di agricoltura. (Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato). (727).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Riapertura del termine per l'esercizio del diritto di opzione previsto dagli articoli 5 e 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 ottobre 1947, n. 1429, recante norme per il trattamento di quiescenza a favore del personale proveniente dalle ex Cattedre ambulanti di agricoltura », già approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato, nella seduta del 18 marzo 1954.

L'onorevole Ferraris ha facoltà di svolgere la sua relazione.

FERRARIS, Relatore. Premetto — come già il Presidente ha ricordato — che il disegno di legge in discussione è stato già ap-

provato all'unanimità dalla VIII Commissione permanente del Senato.

Le Cattedre ambulanti di agricoltura, che vennero trasformate in Ispettorati provinciali dell'agricoltura, in base alla legge Rossoni del 1937, avevano provveduto ad un trattamento assicurativo del loro personale mediante polizze di assicurazione, che venivano liquidate al personale stesso, all'atto del collocamento a riposo, o agli eredi, in caso di morte dell'interessato. Le polizze erano proporzionate allo stipendio del singolo ed erano, comunque, di una congrua entità. Si aggiravano, a seconda dell'anzianità, fra le 150 e le 200 mila lire, somme, per quell'epoca, tutt'altro che disprezzabili. Le polizze erano costituite da versamenti che, per un terzo erano a carico del personale, per un terzo a carico dell'amministrazione delle Cattedre ambulanti e per l'altro terzo a carico dello Stato.

Anche in seguito alla trasformazione delle Cattedre ambulanti in Ispettorati provinciali dell'agricoltura, il trattamento assicurativo non venne modificato, sembrando, come ho già detto, abbastanza equo.

La situazione mutò dopo l'ultima guerra e il personale cominciò a preoccuparsi, perché tale liquidazione, in rapporto al valore della lira, divenne improvvisamente irrisoria. E, in conseguenza, venne chiesta l'estensione ad essi del trattamento di quiescenza applicato nei confronti dei funzionari dello Stato. Cosa logica, del resto, dato che, a seguito della trasformazione avvenuta nel 1937, il personale delle ex Cattedre ambulanti di agricoltura, era divenuto personale statale. Difatti, la richiesta fu accolta ed oggi i funzionari di ruolo delle Cattedre ambulanti percepiscono la pensione, così come il rimanente del personale dello Stato, in misura adeguata al grado rivestito durante il servizio.

Il decreto legislativo 29 ottobre 1947, n. 1429, che concesse la pensione al personale delle Cattedre ambulanti di agricoltura, stabiliva che, nel termine di 180 giorni dalla sua promulgazione, il personale delle Cattedre ambulanti potesse scegliere fra la pensione o il trattamento assicurativo precedentemente esistente.

Le condizioni stabilite per l'opzione in favore della pensione erano le seguenti: incameramento, da parte dell'erario, dei premi assicurativi versati dalle ex Cattedre ambulanti e dallo Stato; pagamento, da parte del personale, di un contributo di riscatto, fissato in una misura variante dal 2 per cento sulle prime diecimila lire, al 6 per cento su valori superiori: in complesso, circa il 5 per cento;

versamento, a favore dell'erario, del 6 per cento degli stipendi goduti nel periodo dal 1° aprile 1937 — data dell'inquadramento nei ruoli dello Stato — in poi.

La maggior parte del personale optò per la pensione. Vi sono stati alcuni, però, che o per non avere ancora raggiunto il limite minimo per la pensione o perché non sufficientemente informati, non hanno studiato bene la questione ed hanno fatto trascorrere i 180 giorni entro i quali avrebbero dovuto optare. Fra questi ultimi vi sono parecchie vedove ed orfani di ex cattedratici.

Assunte informazioni presso gli uffici ministeriali circa l'entità numerica del personale che eventualmente richiederebbe l'applicazione della disposizione di cui al disegno di legge in discussione, ho saputo che sono 16 unità in servizio ed altre 6-7 rappresentate da vedove o da orfani: in complesso, si tratta di 22-24 unità.

Non dobbiamo aver preoccupazioni per l'onere derivante da questa disposizione perché, dovendo gli interessati adempiere a tutti quegli obblighi cui ho accennato, la parte a carico dello Stato è minima.

Perciò, considerata la particolare situazione, a me sembra che ragioni di equità, di giustizia e di umanità ci debbano indurre a dare la nostra approvazione al provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

BIANCO. Dichiaro che il Gruppo parlamentare al quale appartengo voterà a favore del disegno di legge.

CAPUA, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Naturalmente il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

« Il termine accordato al personale delle soppresses Cattedre ambulanti di agricoltura per l'esercizio della facoltà di cui agli articoli 5 e 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 ottobre 1947, n. 1429, è riaperto a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge per la durata di 180 giorni.

In caso di esercizio di tale facoltà, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 1, primo e secondo comma, e dagli articoli 6 e 7 del citato decreto legislativo n. 1429 ».

Trattandosi di articolo unico e non essendovi emendamenti, il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione della spesa di lire 35 milioni per provvedere — in base al decreto-legge 3 febbraio 1936, n. 246, modificato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 febbraio 1947, n. 27 — alla concessione di un contributo straordinario a favore dell'Opera nazionale per i combattenti (Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato. (730).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione della spesa di lire 35 milioni per provvedere — in base al decreto-legge 3 febbraio 1936, n. 246, modificato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 febbraio 1947, n. 27 — alla concessione di un contributo straordinario a favore dell'Opera nazionale per i combattenti », già approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato, nella seduta del 18 marzo 1954.

Comunico che la IV Commissione permanente (Finanze e tesoro) ha fatto conoscere, in data 24 maggio corrente, di non aver ancora potuto esprimere il proprio parere in merito al disegno di legge per mancanza di alcuni dati tecnici sulla copertura ed ha, pertanto, a norma del regolamento, richiesto la prescritta proroga.

Se la Commissione è d'accordo, io ritengo si possa procedere all'esame del disegno di legge, riservando il diritto di voto a quando sarà pervenuto il parere della predetta Commissione.

Pertanto, l'onorevole Del Vescovo ha facoltà di svolgere la sua relazione.

DEL VESCOVO, Relatore. Il disegno di legge in discussione altro non è che l'autorizzazione al pagamento di arretrati a favore dell'Opera nazionale per i combattenti.

Punto di partenza, per comprendere come si arrivi a questo pagamento, è l'articolo 5 del regolamento dell'Opera nazionale per i combattenti, regolamento approvato con regio decreto-legge 16 settembre 1926. Tale articolo 5 stabilisce che, sulle rendite annue, il Presidente dell'Opera propone la quota da destinare ai fini di assistenza morale, economica, finanziaria e tecnica dei combattenti, mediante deliberazione da sottoporsi all'approvazione del Capo del Governo, essendo — in quell'epoca — la Presidenza del Consiglio dei ministri che esercitava la vigilanza sull'Opera. A tale adempimento l'Opera per i combattenti ha sempre provveduto fino a quando non si è trovata impegnata nelle opere

di bonifica dell'Agro pontino, della Capitanata e del Volturno. L'entità di queste bonifiche fu tale che l'Opera nazionale combattenti non ebbe più alcun utile e si trovò nella pratica impossibilità di ottemperare al disposto del citato articolo 5.

Fu allora che, con legge del 1936, si pensò ad un intervento diretto da parte del Tesoro e fu stabilita una quota di 7 milioni annui da destinare all'Opera nazionale combattenti, quota che andava così ripartita: 4 milioni e mezzo all'Associazione nazionale combattenti; un milione e mezzo all'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra ed un milione all'Opera orfani di guerra.

La somma di 7 milioni fu annualmente versata fino al 1946, vale a dire fino a quando l'Opera nazionale per i combattenti è stata sotto la diretta vigilanza della Presidenza del Consiglio prima, e del Ministero dell'assistenza post-bellica poi. Nel 1947, soppresso il Ministero dell'assistenza post-bellica, l'Opera nazionale per i combattenti è passata sotto la vigilanza del Ministero dell'agricoltura: da quell'epoca la somma non è stata più versata, non essendo essa iscritta in alcuna voce del bilancio di quel Ministero.

Quindi, i 35 milioni di cui al presente disegno di legge non sono altro che la somma delle quote arretrate dovute all'Opera dal 1947 in poi.

Da notare che la legge in parola può essere considerata un po' anacronistica, perché le associazioni combattentistiche ricevono direttamente dalla Presidenza del Consiglio somme di gran lunga superiori al contributo di cui trattasi; io ho sentito parlare di 100 milioni annui che l'Associazione nazionale combattenti sta ricevendo dalla Presidenza del Consiglio per i propri fini assistenziali. Comunque, questa somma spetta all'Opera per i suoi fini assistenziali e non se ne può certo negare la fondatezza giuridica.

Il capitolo dal quale viene tratta la somma di che trattasi è il 131 dell'esercizio 1953-54, quello, cioè, riferentesi ai residui.

Pertanto, io propongo che, in analogia a quanto ha deliberato la Commissione agricoltura del Senato, anche la nostra Commissione approvi il disegno di legge.

BIANCO. Io ritengo che sia opportuno rinviare la discussione degli articoli a dopo che la Commissione finanze e tesoro avrà espresso il parere.

PRESIDENTE. Se la Commissione è concorde, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Apporto di nuovi fondi dello Stato alla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina (Approvato dalla VIII Commissione del Senato). (749).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Apporto di nuovi fondi dello Stato alla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina », già approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato nella seduta del 25 marzo 1954, e sul quale la IV Commissione permanente (Finanze e tesoro) ha espresso parere favorevole nella seduta del 12 maggio 1954.

L'onorevole Truzzi ha facoltà di svolgere la sua relazione.

TRUZZI, *Relatore*. Il disegno di legge che viene oggi sottoposto al nostro esame riguarda l'autorizzazione della spesa di 1.300 milioni in favore della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina.

Come gli onorevoli colleghi sanno, la Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina ha il compito di procedere all'acquisto di terreni, alla loro eventuale lottizzazione e rivendita a coltivatori diretti, soli od associati in cooperative. In un primo momento, queste operazioni vennero svolte soltanto nelle regioni del Mezzogiorno d'Italia; con successive leggi furono, poi, estese al territorio dell'agro romano ed, infine, a tutto il territorio nazionale.

L'attività della Cassa si è esplicata, fino a questo momento, con l'assegnazione di circa 12.000 ettari di terreni, acquistati sul libero mercato e rivenduti a famiglie di contadini nullatenenti. Esauriti i 3.100 milioni, di cui la Cassa ha potuto fin qui disporre, e considerate le preunte richieste di coloro che finora non è stato possibile accontentare, pur avendo essi titolo per aspirare all'intervento della Cassa, e in vista dei nuovi compiti alla Cassa stessa assegnati con legge 11 dicembre 1952, il Ministro dell'agricoltura, coerente agli indirizzi del Governo in questo fondamentale settore della vita sociale del Paese, di concerto col Ministro del tesoro, presentò al Senato, nella seduta del 26 gennaio 1954, il disegno di legge che è oggi al nostro esame, con il quale viene autorizzata la spesa di lire 1.300 milioni, perché la Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina possa continuare a svolgere la sua opera. La somma viene suddivisa fra l'esercizio in corso (400 milioni) e il futuro (900 milioni). Di detta somma, 900 milioni sono stanziati dallo Stato, mentre i rimanenti 400 milioni proven-

gono dagli utili della Cassa depositi e prestiti di spettanza della Cassa di colonizzazione dell'Agro romano.

Il disegno di legge, che è stato già approvato dalla Commissione agricoltura del Senato, è di indubbia utilità per i piccoli coltivatori, i quali, soltanto mercé l'aiuto della Cassa, possono accedere alla piccola proprietà contadina; e pertanto ne propongo l'approvazione anche da parte di questa Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

GRIFONE. A nome del Gruppo parlamentare al quale appartengo dichiaro che siamo contrari all'approvazione di questo disegno di legge, in analogia alla posizione contraria assunta in occasione di altri provvedimenti riguardanti la Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina.

Fin dal 1948, noi abbiamo sollevato delle pregiudiziali a proposito del funzionamento di questa Cassa. D'altra parte, nelle dichiarazioni che il Governo ha reso ieri alla Camera, nessun ragguaglio è stato dato dal Ministro circa l'attività svolta dalla Cassa medesima. Il Ministro si è limitato a dire che, attraverso il suo funzionamento il Governo intende promuovere la formazione di piccole proprietà, nel senso di venire incontro alle esigenze di riforma fondiaria. E noi vediamo in ciò un modo per evadere al preciso impegno di attuare la riforma fondiaria attraverso la espropriazione della grande proprietà, così come vuole la Costituzione.

Ma noi non siamo contrari a questo disegno di legge soltanto in linea di principio. Lo siamo anche per il modo in cui la Cassa funziona. L'onorevole Marabini ed altri colleghi hanno avuto più volte occasione di citare, in proposito, episodi molto significativi. E in questo momento non posso non ricordare l'increscioso episodio di Medicina, dove la Cassa acquistò una tenuta, che da anni era gestita da una cooperativa, per darla ad una piccola cooperativa, all'uopo formatasi, sottraendo quella terra ai braccianti di Medicina che la avevano fecondata!

Inoltre, a noi non piace il sistema di finanziamento, come non riteniamo giusto distrarre quei 400 milioni destinati alla Cassa per l'Agro romano, che molto ancora avrebbe da fare per portare a compimento le opere di bonifica.

FRANZO. Dichiaro che io e i colleghi del mio gruppo parlamentare siamo favorevoli al disegno di legge, soprattutto per le sue finalità. Più volte abbiamo discusso in questa sede i termini esatti della questione, e sempre, dalla nostra parte, è stato sottolineato lo sfor-

zo meritorio che il Governo fa in questo campo per fronteggiare questa esigenza tanto sentita da chi aspira alla piccola proprietà.

Desidero, però, conoscere con precisione dove questa Cassa opera, perché ho la sensazione che essa svolga la sua attività prevalentemente nelle zone del Centro-Sud. Sappiamo che per la formazione della piccola proprietà contadina vi sono due sistemi: uno è di carattere fiscale; l'altro è rappresentato dal contributo dello Stato. Ebbene, io non ho mai sentito che un coltivatore del Piemonte, della Lombardia o del Veneto sia riuscito ad ottenere un contributo dello Stato dalla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina. In queste zone si è solo ottenuto, finora, il vantaggio della riduzione fiscale del 90 per cento della tassa di registro. Ma le centinaia di domande che si presentano, non hanno esito.

Vorrei che la mia fosse un'osservazione sbagliata, perché sono convinto che soltanto allargando la sfera d'influenza di questa Cassa si potrà realizzare in pieno l'aspirazione dei piccoli coltivatori.

SCOTTI ALESSANDRO. Vorrei conoscere quali sono gli enti e le banche autorizzati a fare queste concessioni alla piccola proprietà contadina.

CORBI. Io non desidero qui soffermarmi a criticare l'entità delle operazioni svolte dalla Cassa, anche se essa non è certo ragguardevole; io desidero soltanto conoscere quali sono i criteri che guidano la Cassa nella sua azione, visto che in talune zone non si sente per nulla la sua presenza (come in Piemonte, Lombardia, Veneto, Sicilia, ecc.); in altre (come la Sardegna) essa si è limitata all'acquisto e all'assegnazione di appena 64 ettari in provincia di Nuoro, o (come in Emilia), avrebbe solo acquistato ed assegnato un quantitativo di circa tremila ettari di terreno.

Certamente la Cassa non può lamentare mancanza di richieste, perché negli Abruzzi, dove non è stato acquistato né assegnato un solo ettaro di terreno, le domande sono state presentate in numero considerevole.

Se si vuole scendere ad un esame più attento e più critico sul sistema seguito dalla Cassa per il suo funzionamento, allora ci si accorge che essa opera per fini non sempre lodevoli, ed allora trovano giustificazione le preoccupazioni e le critiche mosse poc'anzi dall'onorevole Grifone.

Fino ad oggi, la Cassa ha operato in zone particolarmente significative, e soprattutto in zone dove già esistevano delle cooperative. Ma ha operato togliendo la terra, non assegnan-

dola. In Emilia, per esempio, la Cassa ha operato come elemento di perturbazione: ha creato contrasti, ha fatto salire i prezzi del mercato normale, ha aggravato situazioni difficili; ha dato la terra a gente venuta da altre regioni, togliendola a coloro che vi risiedevano e la coltivavano.

Vorrei che l'onorevole Sottosegretario di Stato ci desse qualche chiarimento in proposito.

GEREMIA. Mi riferisco alla domanda circa i criteri che vengono seguiti dalla Cassa.

Bisogna tener presente che essa opera innanzitutto maggiormente là dove esistono le condizioni adatte per il suo intervento. Vi sono delle zone dove i proprietari terrieri, per il timore della applicazione della legge sulla riforma agraria, si son voluti liberare della loro proprietà. Al momento di liberarsi di questa proprietà, si sono rivolti ai contadini che la coltivavano, ma costoro si son rifiutati di diventarne proprietari ed hanno preferito abbandonare la terra e andarsene alla ricerca di altra! Io lo so, perché conosco una zona dell'Emilia dove sono andati i contadini delle mie parti e vi hanno formato una proprietà, proprio in seguito al rifiuto opposto dai mezzadri del luogo. Il proprietario ha rispettato il diritto di prelazione, perché si era rivolto per primo a coloro che coltivavano la sua terra; quando questi l'hanno rifiutata, egli si è rivolto alla Cassa, che l'ha acquistata e poi l'ha ceduta. E la Cassa — è chiaro — deve andare alla ricerca di chi vuol diventare proprietario; e pertanto nulla può esservi di strano nel fenomeno del contadino che, per diventare proprietario, si sposta da una parte all'altra.

Secondo me, la preoccupazione dello Stato deve essere quella di rafforzare la propaganda, di far funzionare la Cassa anche dove la spontaneità non si verifica.

MARABINI. Su questo problema già ho avuto occasione di richiamare l'attenzione del Ministro durante la discussione del bilancio dell'agricoltura, ma intendo, in questa sede, ribadire le critiche sul modo in cui avviene la distribuzione della terra attraverso la Cassa. Già l'onorevole Grifone ha fatto qualche cenno in proposito, però vorrei estendere l'esempio ad altri inconvenienti verificatisi.

Desidero anzitutto far presente all'onorevole Sottosegretario di Stato che il fondo stanziato con questo disegno di legge deve ritenersi già esaurito dalle domande presentate, giacché in questo senso è stato risposto ad alcune cooperative del bolognese che hanno ri-

chiesto della terra appunto attraverso la Cassa. E, a questo proposito, vorrei pregare che finisse una buona volta la politica di discriminazione. Citerò, in proposito, due episodi.

Nel comune di Crevalcore vi è una cooperativa che ha funzionato per sei anni fino a poco tempo fa. Questa cooperativa aveva aumentato il suo reddito dagli 8 milioni del 1948 ai 35 del 1952; aveva portato le giornate lavorative dalle 3 mila del 1946 alle 12 mila del 1952; l'importo delle giornate, da 3 milioni, aveva raggiunto i 15 milioni. Poiché il principe Torlonia mise in vendita la terra, questa cooperativa chiese di acquistarla: ebbene la terra le fu negata, perché era stata già chiesta da un'altra cooperativa, che poi è risultato appartenere all'Acli: cooperativa di nuova formazione; che ebbe, naturalmente, quella terra attraverso la Cassa che l'aveva acquistata!

Nel comune di Castel San Pietro, sempre attraverso la Cassa, è stato venduto un grande appezzamento di terreno, dove si trovavano 53 famiglie di braccianti e 12 di mezzadri. Detti lavoratori sono stati cacciati via dalla terra, perché questa era stata acquistata dall'organizzazione di Bonomi per installarvi dei contadini venuti dal meridione. Questa terra è stata comprata a 600 mila lire dal proprietario e venduta a quei contadini per 900 mila lire, vale a dire con un beneficio di 300 mila lire all'ettaro.

Potrei continuare in citazioni del genere, e non riguardanti soltanto il bolognese. Comunque, questi due episodi bastano ad illustrare i sistemi seguiti dalla Cassa nell'acquisto e nella vendita della terra.

BURATO. Quando si scende nei casi particolari, la valutazione è molto difficile, perché la situazione ambientale ha una sua influenza non certo indifferente. Comunque, in una discussione di questo genere, ritengo utile far sentire la mia voce, per citare un episodio del quale sono stato testimone.

Io ho partecipato alla visita effettuata in una tenuta in Toscana che dovrebbe essere acquistata dalla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina. In quella tenuta vi sono 35 mezzadri. Io ho parlato con tutti per sapere se, nella eventualità dell'acquisto di quella terra da parte della Cassa, essi sarebbero stati disposti a diventarne proprietari. La risposta è stata la seguente: « Volentieri diventeremmo proprietari, ma la Camera del lavoro è di parere contrario. Perciò, ci rincesce ». (*Interruzioni degli onorevoli Bianco, Grifone e Corbi*).

LEGISLATURA II — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 MAGGIO 1954

Per concludere, ritengo che la Commissione debba approvare con urgenza il provvedimento.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

TRUZZI, *Relatore*. Mi rendo conto che, nel funzionamento della Cassa, possono essersi verificati taluni degli inconvenienti lamentati. Non si può, tuttavia, non rilevare che i rilievi provengono da impostazioni diametralmente opposte. Qui si lamenta che ci son molte domande, lì si risponde che per diventare proprietari bisogna anche volerlo, e così di seguito.

A me pare, comunque, che il modo migliore per aiutare la formazione della piccola proprietà contadina sia la sollecita approvazione di questo disegno di legge. Anzi, ritengo che dovremmo esprimere un voto perché altri fondi siano messi a disposizione della Cassa.

PRESIDENTE. Do lettura di un ordine del giorno presentato dagli onorevoli Franzo, Sangalli e Monte:

« La IX Commissione permanente (Agricoltura) in sede di approvazione del disegno di legge n. 749 relativo all'apporto di nuovi fondi dello Stato alla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina;

riconosciuta l'importanza sociale di una legislazione che favorisca la costituzione spontanea della piccola proprietà contadina;

dà atto al Governo dello sforzo in merito già sostenuto e invita il Governo stesso a reperire fondi adeguati per la più ampia applicazione della legge stessa in tutte le zone del nostro Paese ».

CAPUA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Rispondo anzitutto all'onorevole Scotti Alessandro per assicurarlo che le banche non hanno nulla a che vedere, dato che trattasi di una Cassa a sé stante.

Per quanto riguarda le operazioni compiute dalla Cassa medesima, informo che in Italia settentrionale essa ha acquistato 3.170 ettari di terra ed altrettanti ne ha venduti, in Italia centrale ne ha acquistati 7.250 e ne ha rivenduti 5.577, nell'Italia meridionale ed insulare ne ha acquistati 1.495 ed altrettanti ne ha rivenduti.

L'acquisto della piccola proprietà contadina è anche determinato dall'offerta di terreno: orbene, offerte ve ne sono molte, ma agli acquisti si oppone la scarsa disponibilità di mezzi. È chiaro che la Cassa deve trattare

gli acquisti e non dare quello che le viene chiesto.

Per quanto riguarda le assegnazioni, bisogna anche considerare le situazioni ambientali: vi sono, ad esempio, dei mezzadri i quali non vogliono abbandonare tale loro posizione, forse per non correre rischi. Vi sono, poi, anche altre influenze, e le rivelazioni fatte dall'onorevole Burato non sono prive di fondamento. C'è una certa pressione, da parte di determinate organizzazioni politiche, a non favorire questo processo.

Comunque, a parte le polemiche, dato che siamo tutti d'accordo sull'iniziativa, che tende a favorire la formazione della piccola proprietà contadina, ed esiste disparità fra richiesta e disponibilità di mezzi, noi dovremmo non solo approvare questo disegno di legge, ma chiedere ulteriori stanziamenti.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno Franzo e altri sarà votato dopo l'approvazione degli articoli, essendovi subordinato. Passiamo all'esame degli articoli:

ART. 1.

È autorizzata la spesa di lire 1.300.000.000 quale nuovo apporto statale al patrimonio della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, istituita con l'articolo 9 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, modificato con l'articolo 2 del decreto-legge 5 maggio 1948, n. 1242, ratificato con la legge 22 marzo 1950, n. 144, e con l'articolo 5 della legge 23 aprile 1949, n. 165.

Detta somma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in ragione di lire 400 milioni nell'esercizio finanziario 1953-54 e di lire 900 milioni nell'esercizio finanziario 1954-1955.

CORBI. Ciò che ha detto l'onorevole Burato non ha alcun fondamento serio: non è concepibile che quei contadini abbiano dato quella risposta, così come non è pensabile che la Camera del lavoro si sia espressa in tali termini con quei lavoratori.

Desidero, in questa occasione, citare un altro episodio all'onorevole Sottosegretario di Stato. A Tortoreto, in provincia di Teramo, l'Associazione autonoma dei contadini ha fatto richiesta di acquistare dei terreni del demanio in vendita. La controversia sta nel fatto che, mentre i contadini ne hanno chiesto l'acquisto tramite la Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, il terreno stesso è stato messo, invece, in vendita all'asta, al

miglior offerente. Il che significa che questi terreni andranno a finire nelle mani dei soliti due o tre grossi speculatori. E qui è in questione lo Stato, non i proprietari privati!

Questo episodio va ad aggiungersi a quelli già citati dall'onorevole Marabini e ad altri che potrei citare, mentre smentisce ciò che ha detto l'onorevole Burato.

Il fatto è che lo Stato preferisce operazioni di carattere speculativo e non di carattere sociale.

SCARASCIA. Debbo rilevare una contraddizione fra le affermazioni dell'onorevole Grifone, il quale ha detto che il suo Gruppo è contrario, in linea di principio, alla formazione della piccola proprietà, e ciò che dice l'onorevole Corbi. Mi pare che, in questo modo, l'episodio riferito dall'onorevole Burato trovi conferma proprio nelle affermazioni dell'onorevole Grifone.

CORBI. L'onorevole Grifone si riferiva ai metodi della Cassa ed alle conseguenze economiche e sociali.

SCARASCIA. Sarebbe opportuno includere nell'ordine del giorno un invito al Governo perché studi la possibilità di una regolamentazione per l'acquisto dei terreni.

PRESIDENTE. Gli organi ministeriali accertano sempre se i prezzi concordati rispondono al valore reale del terreno.

Vorrei piuttosto chiedere all'onorevole Aldisio se in Sicilia questa legge trova applicazione e se l'ammontare delle operazioni rientra nella cifra di 1495 ettari, citata nei riguardi dell'Italia meridionale ed insulare.

ALDISIO. Non ho notizie precise e dirette; so, tuttavia, che domande sono state inoltrate.

In Sicilia esiste tutta una situazione particolare a causa della riforma agraria siciliana, per cui, non essendo ancora stata definita la posizione di alcuni proprietari che vorrebbero vendere, ognuno sta fermo, nel timore che i terreni eventualmente acquistati risultino, poi, sotto scorporo.

MARILLI. Il motivo per cui non è stata applicata questa legge in Sicilia rende inutile l'ordine del giorno presentato. Io sono del parere che, in Sicilia come altrove, la legge non trova applicazione, perché essa non offre garanzia ai nuovi proprietari. E ciò conferma che, nelle zone dove si ricorre a questo sistema, esiste la paura dell'applicazione della riforma fondiaria e con questo sistema si vuole sfuggire ad essa.

Comunque, l'onorevole Germanà, assessore della regione siciliana, mi ha dato le notizie che ho riferite al nostro Presidente.

In Sicilia, le terre vendute con la legge della piccola proprietà contadina rientravano nella legge di riforma fondiaria. L'onorevole Germanà mi diceva che, nonostante il suo intervento, non si è riusciti, in Sicilia, a far beneficiare i contadini di questa legge, a causa delle enormi difficoltà procedurali. Egli mi diceva che bisognerebbe che il Governo si interessasse presso la Cassa per facilitare l'intervento di essa in Sicilia, non nei confronti delle terre sotto scorporo, ma verso quei possessori di terre che da queste ultime furono estromessi in dipendenza del modo con cui venne applicata la legge in Sicilia.

Per quanto riguarda le operazioni compiute dalla Cassa, debbo rilevare che le stesse cifre forniteci dall'onorevole Sottosegretario ci confermano che la Cassa non ha operato in modo equo. Della Cassa ci si è serviti nelle zone dove opera la legge stralcio o dove i proprietari hanno voluto mettere le mani avanti per prevenire un pericolo alla loro proprietà.

Ma il desiderio dei contadini di diventare proprietari sussiste; i contadini sono intelligenti e accettano la possibilità di diventare dei piccoli proprietari.

Piuttosto, si dovrebbe modificare la legge; si dovrebbe avere la garanzia della sua applicazione senza discriminazioni di sorta.

ZANONI. Mi auguro che quanto prima sia approvata la legge del diritto di prelazione per eliminare l'inconveniente di vedere dei contadini estromessi dai fondi che hanno lavorato perché quei terreni debbono essere dati ad altri contadini.

GEREMIA. Da quando sono entrato alla Camera, ho sempre sentito richiamare le norme costituzionali; nessuno, però, s'è mai sentito in dovere di andare a vedere se la norma costituzionale richiamata corrispondesse allo spirito ed alla sostanza che l'oratore voleva far presente. Anche l'onorevole Grifone si è richiamato alle norme costituzionali, per dire che, in fondo a questo disegno di legge, esisterebbe una forma di evasione alle norme costituzionali sulla riforma agraria. Dalla lettura della Costituzione si evince che, quando la norma costituzionale parla di « aiuto » alla piccola e media proprietà, non intende soltanto l'aiuto alla piccola ed alla media proprietà, ma intende la formazione della piccola proprietà!

GRIFONE. D'accordo! Ma in determinati limiti e non facendo pagare la terra a 900 mila lire l'ettaro.

ALDISIO. Vorrei pregare la Commissione di non ritenere come dimostrata la storia della

vendita a 900 mila lire l'ettaro di terra acquistata a 600 mila! Il Sottosegretario di Stato ci darà chiarimenti.

CAPUA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. La questione riferita dall'onorevole Corbi è regolata dalla legge sulla contabilità generale dello Stato. La Cassa non ha nulla a che vedere in merito all'episodio di Tortoreto. Lo Stato può vendere a determinate condizioni, e la forma che si preferisce è quella dell'asta pubblica. È una norma generale. Che si voglia rivedere il problema, io non ho nulla in contrario.

Per quanto riguarda le condizioni di vendita da parte della Cassa, posso assicurare la Commissione che essa vende con una maggiorazione del solo 10 per cento, per le spese di trapasso della proprietà.

Per quanto riguarda, poi, le difficoltà esistenti per la formazione della piccola proprietà contadina, esse sono di varia natura. Dove la riforma fondiaria ha già agito, molti proprietari vorrebbero vendere (per esempio nella zona della Sila) ed hanno anche trovato i contadini che vorrebbero acquistare. Ma, in questo caso, sono i contadini che pretendono determinate garanzie, perché giustamente temono il sopraggiungere di leggi con effetto retroattivo — come se ne sono avute in passato — che potrebbero mettere in forse la legittimità della loro proprietà.

Quindi, gli aspetti del problema sono molteplici. In questo momento vi è il desiderio di comprare da parte dei contadini e il desiderio di vendere da parte dei proprietari: noi faremmo certamente un'opera meritoria se riuscissimo a semplificare il sistema.

Non credo di dovere aggiungere altre spiegazioni. Raccomando nuovamente alla Commissione di volere approvare il disegno di legge.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1, testé letto.

(È approvato).

Passiamo agli altri due articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 2.

Agli oneri dipendenti dall'applicazione della presente legge si provvede:

a) nel corrente esercizio finanziario con il versamento della somma di lire 400 milioni al Tesoro dello Stato sulla quota degli utili accantonati a tutto il 1952, presso la Cassa de-

positi e prestiti, di spettanza della Cassa di colonizzazione per l'Agro romano;

b) nell'esercizio finanziario 1954-55 a carico del fondo globale di cui al capitolo n. 516 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario medesimo.

(È approvato).

ART. 3.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Pongo in votazione l'ordine del giorno presentato dai deputati Franzo, Sangalli e Monte, dianzi letto, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Ulteriore proroga delle disposizioni per la esecuzione e il finanziamento dei lavori di ripristino delle opere pubbliche di bonifica danneggiate dalla guerra ». (731):

Presenti e votanti	40
Maggioranza	21
Voti favorevoli	36
Voti contrari	4

(La Commissione approva).

« Riapertura del termine per l'esercizio del diritto di opzione previsto dagli articoli 5 e 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 ottobre 1947, n. 1429, recante norme per il trattamento di quiescenza a favore del personale proveniente dalle ex Cattedre ambulanti di agricoltura ». (727):

Presenti e votanti	40
Maggioranza	21
Voti favorevoli	36
Voti contrari	4

(La Commissione approva).

LEGISLATURA II — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 MAGGIO 1954

« Apporto di nuovi fondi dello Stato alla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina ». (749):

Presenti e votanti	40
Maggioranza	21
Voti favorevoli	26
Voti contrari	14

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Aldisio, Bertone, Bettiol Francesco Giorgio, Bianco, Bolla, Bonomi, Calasso, Chiari-
ni, Compagnoni, Corbi, Daniele, Del Vescovo,
Ferrari Riccardo, Ferraris Emanuele, Fina,

Fogliazza, Fora, Franzo, Geremia, Germani,
Gozzi, Marabini, Marengi, Marilli, Marino,
Massola, Miceli, Minasi, Monte, Ricca, Rosati,
Sampietro Giovanni, Sangalli, Scarascia, Se-
dati, Sponziello, Stella, Tognoni, Truzzi,
Zanoni.

La seduta termina alle 11,30.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO VERDIROSI

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI